IL TRIBUNALE DI VASTO

Ufficio Volontaria Giurisdizione

DECRETO

Il Giudice dr. Michele Monteleone,

a scioglimento della riserva assunta nel proc. iscritto al n. R.G. n. *367/2025* V.G., promosso da , in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentata e difesa come da procura in atti, avente ad oggetto la domanda di integrazione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d) CCII, nell'ambito della composizione negoziata della crisi;

letti gli atti e la documentazione in atti;

sentite le parti all'udienza del 24.09.2025;

sentito, in particolare, l'Esperto chiamato ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità della chiesta autorizzazione, volta ad assicurare l'adozione di uno strumento idoneo a tutelare le somme in entrata, attesa l'assenza di misure protettive;

letti gli artt. 22 CCII e 737 e ss. c.p.c.;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con istanza del 18.09.2025 la , ha chiesto a questo Tribunale di: "*Sulla base di quanto esposto, la , ut supra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, formula ossequiosa richiesta affinché, inaudita altera parte, ovvero previa convocazione delle parti compatibilmente con la data fissata per l'atto pubblico al 29/09/2025, Codesto Ecc.mo Tribunale Voglia compiacersi di integrare il provvedimento autorizzativo ex art. 22 co. 1 lett. d), CCII del 25/06/2025, con la previsione della costituzione di due escrow account: (i) il primo acceso dalla , presso società fiduciaria di sua scelta, dove confluiranno le somme necessarie per onorare le esposizioni nei confronti dell'erario e dei dipendenti; (ii) il secondo acceso dalla , presso Notaio di sua scelta, dove andrà a confluire la somma rimanente risultante dalla differenza tra il prezzo lordo di acquisto, stimato in euro 22.500.000,00, decurtato l'ammontare del debito erariale e l'ammontare del debito verso i dipendenti, con previsione che ogni somma non potrà essere movimentata se non previa autorizzazione, tanto*

Firmato Da: MICHELE MONTELEONE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5e77e6089b4c37253b351ad7f3abd3e

della cedente quanto della cessionaria, previo assenso dell'esperto indipendente e che l'acquirente non potrà procedere al pagamento dell'Erario e dei dipendenti, con le somme trattenute, fino al 31.12.2025; ovvero integrare il provvedimento in narrativa richiamato, per le evidenziate evoluzioni nei rapporti tra cedente e cessionaria, nella forma migliore che Codesto Ecc.mo Tribunale meglio riterrà, salvaguardando il buon esito della cessione dell'azienda con le esenzioni in favore dell'acquirente di cui al 2560 cod. civ. e la miglior tutela delle parti in causa e dei creditori di ".

A fondamento della propria istanza, la ricorrente ha dedotto la necessità dell'adozione di uno strumento idoneo a tutelare le somme in imminente entrata, data l'attuale assenza di misure protettive, individuato in un "*escrow account*" acceso da un notaio e vincolato all'ordine dell'esperto stesso.

Tanto premesso, la domanda può essere accolta, per quanto di ragione, nei termini di seguito esplicitati.

Innanzitutto, il Tribunale, come già rilevato nel Decreto di accoglimento n. 3421/2025 del 26/05/2025, che qui integralmente si dà per riportato, è stato chiamato a dettare le misure ritenute opportune; dunque, al fine di tutelare gli interessi coinvolti e per garantire all'acquirente il buon esito delle trattative, attesa la mancata copertura delle misure protettive, ormai scadute, ha suggerito alla società di fare ricorso allo strumento negoziale del deposito del prezzo ex art. 1, co. 63 lett. c) della legge n. 147/2013, presso il notaio rogante l'atto di cessione, al fine di proteggere gli interessi delle parti coinvolte, consentendo alla società di tutelare le somme da incassare al momento del trasferimento dalle eventuali aggressioni patrimoniali e permettendo la realizzazione del progetto di risanamento sopra illustrato.

Parimenti al deposito del prezzo, è possibile annoverare l'*escrow account* tra gli strumenti idonei ed opportuni, al fine di garantire il buon esito delle trattative intraprese con la composizione negoziata; l'*escrow account* opera come deposito fiduciario condizionato o garanzia per un contratto principale sottostante e garantisce che le parti ricevano ciò che spetta loro solo al completamento dell'operazione.

Orbene, il Tribunale può autorizzare l'accordo con la cessionaria, concedendo l'utilizzo dell'*escrow account* nei termini concordati dalle parti medesime nel corso dell'udienza tenutasi in merito alla predetta istanza in data 24/09/2025, che di seguito si riportano integralmente: *"Il versamento del prezzo fissato nell'offerta irrevocabile*

Firmato Da: MICHELE MONTELEONE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5e77e6089b4c37253b351ad7f3abd3e

di acquisto sulla base di cui è stata emessa l'autorizzazione ex art. 22 CCI, dell'ammontare di Euro 22.500.000,00 sarà così corrisposto:

(a) Euro 306.626,18, a titolo di debito verso i dipendenti relativi al Trattamento di Fine rapporto trattenuto in azienda viene accollato all'Acquirente con liberazione del Venditore e dedotto dal versamento del prezzo;

(b) Euro 350.000,00 a titolo di finanziamenti prededucibili;

(c) Euro 1.147.646,00 a titolo di versamento in acconto sul prezzo;

(d) Euro 9.235.490,37 a titolo di passività fiscali di cui al punto (d) dell'offerta irrevocabile di acquisto del 6 maggio 2025, ovvero la diversa somma che emergerà dal certificato richiesto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997;

(e) Euro 4.800.310,82 a titolo di debiti inerenti ai rapporti di lavoro di cui al punto (1), pag. 3 dell'offerta irrevocabile di acquisto del 6 maggio 2025, come rideterminato a seguito di una congiunta ricognizione eseguita tra le Parti successivamente alla suddetta offerta irrevocabile, ovvero la diversa somma che emergerà in sede di atto di cessione del ramo d'azienda all'esito di verifiche tutt'ora in corso;

(f) Euro 6.659.926,63, a titolo di saldo prezzo calcolato come voce netta rispetto al prezzo offerto e le somme di cui alle lettere da (a) ad (e).

Le somme di cui alle lettere d) e e) saranno versate contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione del ramo d'azienda su un mandato fiduciario aperto per conto di vincolato ed intestato alla fiduciaria . Tale importo di complessivi Euro 14.035.801,20, sarà regolato e svincolato in favore della Venditrice su disposizione esclusiva dell'Esperto . Il vincolo di disposizione avrà durata di mesi sei, eventualmente prorogabile su provvedimento di questo Tribunale. Gli interessi che matureranno sul conto escrow saranno riconosciuti in favore dell'Acquirente così come previsto nella offerta irrevocabile del 6 maggio. Tali somme saranno destinate al pagamento dei debiti fiscali e di quelli inerenti ai rapporti di lavoro e liberati per l'eventuale residuo in favore della Venditrice.

La somma di cui alla lettera (f) sarà versata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione del ramo d'azienda su un conto corrente vincolato ed intestato al Notaio .

Tale importo, sarà regolato e svincolato in favore della Venditrice su disposizione esclusiva dell'Esperto con disapplicazione dell'art. 1, comma 65, L. 147/2013 come modificata dalla L. 124/2017, con interessi che matureranno sul conto escrow da riconoscere in favore del Venditore. Tale somma sarà destinata alla soddisfazione della generalità dei creditori.

Le somme di cui alle lettere a), b), c), per un importo complessivo di Euro 1.804.272,18 non saranno versate al momento dell'atto di cessione, ma ne verrà data imputazione in conto prezzo e ristoro prededucibili, quindi, compensati con controcrediti vantati dall'Acquirente, ovvero costituiscono debiti di cui l'Acquirente si accollerà il pagamento con liberazione del Venditore." (cfr. verbale di udienza del 24/09/2025).

Firmato Da: MICHELE MONTELEONE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5e77e6089b4c37253b351ad7f3abd3e

L'Esperto, presente all'udienza, ha espresso parere favorevole rispetto alla richiesta di integrazione del provvedimento di autorizzazione, nei termini riassunti e condivisi dalla cedente istante e della società acquirente all'udienza medesima.

Alla luce di tali evidenze, non emergendo fatti impeditivi o pregiudizievoli per il ceto creditorio, anzi risultando l'accordo intervenuto tra le parti di garanzia per tutti i creditori coinvolti nel percorso di composizione negoziata, sussistendo i requisiti di legge, il ricorso va accolto nei termini innanzi esposti.

***

Nulla da disporre in ordine alle spese.

P.Q.M.

applicati gli artt. 22 CCII e 737 e ss. c.p.c., così dispone:

- accoglie l'istanza e, per l'effetto, autorizza la in persona del legale rapp.te *pro tempore*, a fare ricorso all'*escrow account* nei termini concordati all'udienza;
- conferma integralmente il provvedimento di autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. d), reso da questo Tribunale in data 25/06/2025, integrandolo nei termini e con le modalità analiticamente riportate nella parte motiva del presente decreto, autorizzando l'accesso al doppio *escrow account*, che opererà su disposizione esclusiva dell'Esperto;
- obbliga la ricorrente a rendere conto a questa Autorità Giudiziaria del compimento delle operazioni autorizzate e, segnatamente dell'atto di trasferimento, mediante deposito dei relativi documenti giustificativi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal compimento dell'atto medesimo;
- nulla in ordine alle spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società ricorrente e all'Esperto.

Vasto, 26/09/2025

Il Giudice

Michele Monteleone

Firmato Da: MICHELE MONTELEONE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5e77e6089b4c37253b351ad7f3abd3e